



UILA UIL RAVENNA
Via Le Corbusier, 29
48100 Ravenna - Tel .0544/292245 - 0544/292246

CCNL INDUSTRIA ALIMENTARE (rinnovo del 21 luglio 2007)

Capitolo I

RELAZIONI INDUSTRIALI
PARTE I

Premessa	E' stato riformulato un nuovo testo che, sulla base di quanto richiesto in piattaforma, tende a rendere le relazioni industriali più partecipate al fine di regolare diritti e doveri reciproci per lo sviluppo del settore.
Art. 1 Comitato di indirizzo	E' stato costituito il "Comitato di indirizzo" con funzioni di indirizzo politico-strategico in materia di concertazione delle politiche di settore, di monitoraggio e regolazione del sistema contrattuale e di programmazione delle iniziative nel settore. Il Comitato di indirizzo, composto dai Segretari Generali Fai, Flai e Uila e dai Presidenti delle Associazioni industriali stipulanti, si riunisce almeno due volte l'anno.
Art. 1 bis Osservatorio nazionale di settore	E' stato modificato il testo precedente, tenendo conto dell'istituzione del Comitato di Indirizzo e togliendo tutta la parte riguardante la formazione professionale che è stata trasferita nell'art. 1 quater relativo alla costituzione della OBA. L'Osservatorio di settore prevede articolazioni regionali e provinciali.
Art. 1 ter Pari opportunità	E' stato introdotto un articolo contrattuale sulle "Pari Opportunità" per facilitare e promuovere miglioramenti professionali e qualità del lavoro femminile, anche tramite specifici interventi formativi.
Art. 1 quater Organismo Bilaterale Nazionale per la Formazione nell'Industria Alimentare (OBA)	E' prevista la costituzione dell'O.B.A., l'organismo bilaterale per la formazione nel settore alimentare, con il compito di interfacciarsi con gli enti e le istituzioni preposte alla formazione. E' previsto un impegno prioritario sul versante della sicurezza e della crescita della "cultura della formazione".
Art. 7 Rappresentanza Sindacale Uniraria	E' stato ribadito che la RSU è l'unica struttura abilitata alla contrattazione aziendale, fermo restando quanto previsto per le Organizzazioni sindacali stipulanti il contratto.
Art. 8 Assemblea	Il nuovo testo prevede che le assemblee saranno tenute, di norma, all'interno delle unità produttive.
Art. 40 ter Congedi parentali, per malattia del figlio, formativi, per gravi motivi familiari	E' stata aggiunta la possibilità per il lavoratore padre di usufruire di n. 1 giorno di permesso retribuito in occasione della nascita di un figlio. Aumenta dall'1% al 2% il numero di lavoratori che potranno assentarsi contemporaneamente per il diritto allo studio.
Art. 46 Tutela delle lavoratrici madri	Si ha diritto all'anticipo del TFR , nel caso di utilizzo dell'intero periodo di astensione facoltativa dopo il congedo obbligatorio , anche nei casi di adozione internazionale. Per introdurre questa novità è stato modificato l'art. 73, relativo al trattamento di fine rapporto.

Capitolo III

ISTITUTI DI CARATTERE
SINDACALE

Capitolo VIII

INTERRUZIONE E
SOSPENSIONE DEL LAVORO
DIRITTI E TUTELE

Capitolo VII
ORARIO DI LAVORO,
RIPOS E FESTIVITA'

Capitolo VIII
INTERRUZIONE E
SOSPENSIONE DEL LAVORO
DIRITTI E TUTELE

Capitolo IV
COSTITUZIONE DEL
RAPPORTO DI LAVORO,
MERCATO DEL LAVORO

Capitolo VI
CLASSIFICAZIONE
DEI LAVORATORI

Capitolo X
AMBIENTE DI LAVORO,
IGIENE E SICUREZZA
DEL LAVORO

Capitolo II
ASSETTI CONTRATTUALI

Capitolo VII
ORARIO DI LAVORO,
RIPOS E FESTIVITA'

Capitolo IV
COSTITUZIONE DEL
RAPPORTO DI LAVORO,
MERCATO DEL LAVORO

Capitolo VII
ORARIO DI LAVORO,
RIPOS E FESTIVITA'

Capitolo V
DISPOSIZIONI PER
PARTICOLARI CATEGORIE
DI LAVORATORI

<p>Art. 47 Malattia e Infortunio non sul lavoro</p>	<p>Nel caso di patologie gravi che richiedano terapie salvavita, i giorni di assenza dal lavoro per sottoporsi a tali terapie sono considerati permessi ai sensi dell'art. 40, cioè sono esclusi dal calcolo del periodo di comperto.</p>
<p>Art. 31 - comma 7 Lavoro straordinario, lavoro notturno, festivo e a turni, maggiorazioni</p>	<p>Il periodo di esenzione dal lavoro notturno è prolungato di ulteriori 6 mesi continuativi, a partire dal compimento dei tre anni di vita del proprio figlio.</p>
<p>Art. 40 ter - comma 2 - lett. B Congedi parentali, per malattia del figlio, formativi, per gravi motivi familiari</p>	<p>Nel caso di malattia di figli compresi tra i 3 e gli 8 anni, i permessi già previsti, sono fruibili da entrambi i genitori anche in modo frazionato in gruppi di 4 ore giornaliere, compatibilmente con le esigenze organizzative.</p>
<p>Art. 20 Part-time</p>	<p>Per l'accudimento dei figli, al rientro dai periodi di astensione obbligatorio o di congedo parentale fino ai tre anni di vita del bambino, è possibile chiedere il part-time e ritornare a tempo pieno su richiesta della lavoratrice.</p> <p>Per i lavoratori affetti da gravi malattie è possibile chiedere il part-time e ritornare a tempo pieno su richiesta.</p>
<p>Art. 26 Classificazione dei lavoratori</p>	<p>Sono state introdotte modifiche tendenti a favorire lo sviluppo professionale in presenza di attività polivalenti e polifunzionali. A livello aziendale potranno essere definiti percorsi per il raggiungimento di nuovi inquadramenti.</p>
<p>Art. 62 Sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro</p>	<p>E' previsto un rafforzamento della formazione degli RLS, anche tramite l'OBA. E' stata definita la documentazione da fornire agli RLS per la sicurezza e del loro impegno per tutelare la riservatezza dei dati forniti.</p>
<p>Art. 4 Appalti, decentramento produttivo e terziazioni</p>	<p>E' previsto che siano forniti agli RLS aziendali le informazioni sulla sicurezza riguardanti i lavoratori delle ditte terze operanti in stabilimento.</p>
<p>Art. 30 Orario di lavoro</p>	<p>Ai lavoratori che nei periodi di stagionalità superino l'orario normale di lavoro, corresponsione della maggiorazione del 45%.</p>
<p>Art. 18 Disciplina del rapporto a tempo determinato</p>	<p>Informazioni alla RSU sul ricorso agli stagisti. Assunzione prioritaria dell'80% degli stagionali dell'anno precedente.</p> <p>Priorità di assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori stagionali anche tramite il part-time.</p>
<p>Art. 31 Lavoro straordinario, lavoro notturno, festivo e a turni, maggiorazioni</p>	<p>Omogeneizzazione delle percentuali di maggiorazione tra i vari settori, iniziando, a decorrere dal 1° gennaio 2009, ad aumentare di 3 punti quelle inferiori al 22,5%.</p>
<p>Art. 23 Quadri</p>	<p>Con decorrenza 1° giugno 2007, è previsto il riconoscimento ai quadri di una indennità di funzione pari a 100 € mensili lorde non riassorbibili.</p>

Capitolo IX TRATTAMENTO ECONOMICO INDENNITA' VARIE	Allegato al CCNL n. 18 Previdenza complementare	Per Alifond, aumento della quota percentuale di competenza dell'azienda che passerà dall'1,1% all'1,2% , a partire dall'1/1/2008.
	Nuovo articolo CCNL Assicurazione "caso morte"	Entro il mese di gennaio 2008, i lavoratori in forza nelle aziende alimentari, saranno assicurati a carico dell'azienda, per un importo di € 30.000 nel caso di morte del lavoratore in forza , a beneficio degli eredi.
Capitolo IX TRATTAMENTO ECONOMICO INDENNITA' VARIE	Art. 51 Minimi tabellari mensili	Aumento di € 108 lordi mensili , calcolati sul parametro 137, suddiviso in tre tranches di € 43,20 (decorrenti dal 1/6/2007) di € 43,20 (decorrenti dal 1/4/2008) e di € 21,60 (decorrenti dal 1/1/2009). (VEDI TABELLA ALLEGATA)
	Art. 55 Premio per Obiettivi	Elevazione a € 22 lordi mensili , calcolati sul parametro 137, a far data dal 1° gennaio 2010. (VEDI TABELLA ALLEGATA)

COME SEGRETERIA PROVINCIALE DELLA UILA UIL, ABBIAMO ELABORATO QUESTA SINTESI DEI CONTENUTI DEL RINNOVO DEL CONTRATTO NAZIONALE DI LAVORO DEL 21 LUGLIO 2007, PER FACILITARE I LAVORATORI A RICONOSCERE E A VALUTARE LE NOVITA' PIU' IMPORTANTI, CONTENUTE NELLE 23 PAGINE DI TESTO CONTRATTUALE RINNOVATO.

ENTRO IL 30 SETTEMBRE 2007, SARANNO EFFETTUATE IN TUTTE LE AZIENDE, LE ASSEMBLEE UNITARIE PER CONSULTARE I LAVORATORI SUL RINNOVO DEL CONTRATTO.